

DELIBERA N. 169/26/CONS

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 59/26/CONS
E NOTIFICA AL MIMIT CIRCA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA
PREVISTA ALL'ART. 58, COMMA 3, DEL CODICE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito il *Codice*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il *“Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz”* (di seguito PNRF);

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2024/1983 della Commissione del 18 luglio 2024, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 40,5-43,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell’Unione (c.d. banda 42 GHz);

VISTA la delibera n. 59/26/CONS, dell’11 marzo 2026, recante *“Consultazione pubblica concernente l’impiego di frequenze nella banda 40,5-43,5 GHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga wireless ai sensi della decisione (UE) 2024/1983”*, e i relativi esiti;

CONSIDERATO che la decisione (UE) 2024/1983 stabilisce le condizioni tecniche armonizzate essenziali per la disponibilità e l’uso della banda 42 GHz da parte dei nuovi sistemi terrestri *wireless broadband* (WBB), prevedendo che gli Stati membri designino

e rendano disponibile la banda per tali sistemi in maniera non esclusiva, attuando la decisione entro il 31 dicembre 2026;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal PNRF, la banda 42 GHz è attribuita a vari servizi, alcuni dei quali con il medesimo statuto di servizio primario, suddivisi negli intervalli di frequenze 40,5-42,5 GHz (porzione bassa) e 42,5-43,5 GHz (porzione alta), e che nella porzione alta uno di tali servizi è gestito in condivisione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dal Ministero della difesa;

CONSIDERATO che la decisione della Commissione (UE) 2024/1983 prevede la protezione dei sistemi *incumbent*, presenti in banda e in banda adiacente, e la coesistenza degli stessi con i nuovi sistemi WBB, e che rientra nelle competenze nazionali la definizione delle modalità di applicazione delle misure di cui alla decisione stessa, ai fini della definizione delle regole di assegnazione e di messa a disposizione delle frequenze all'interno della banda, in accordo alla decisione;

CONSIDERATO che, alla luce degli obiettivi generali di promozione della concorrenza, della diffusione dei servizi e dell'uso efficiente dello spettro radio, l'Autorità, ai sensi dell'art. 23 del *Codice*, ha avviato, con la delibera n. 59/26/CONS, una consultazione pubblica concernente l'impiego delle dette frequenze nella banda 40,5-43,5 GHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica *wireless* a banda larga ai sensi della decisione (UE) 2024/1983, volta a verificare la maturità dell'ecosistema tecnologico per l'impiego di tale banda per applicazioni WBB, la disponibilità di apparati (sia di rete che di utente), le principali caratteristiche dei servizi realizzabili, la domanda effettiva di mercato, nonché le possibili modalità di implementazione della decisione a livello nazionale, inclusa la più opportuna tempistica per l'assegnazione della banda;

CONSIDERATO, altresì, quanto segue:

La consultazione pubblica

1. La consultazione di cui alla delibera n. 59/26/CONS è stata avviata il 17 marzo 2026, con la pubblicazione della stessa sul sito *web* dell'Autorità, e si è chiusa il 4 maggio 2026. Alla consultazione hanno partecipato: 4 operatori mobili potenzialmente interessati ad impieghi WBB in ottica IMT-5G/6G; 2 operatori di telecomunicazioni e 1 associazione di categoria interessati all'impiego della banda prevalentemente per applicazioni del servizio fisso e/o di tipo *Fixed Wireless Access* (FWA); 2 ulteriori soggetti interessati a impieghi satellitari della banda, per applicazioni del servizio fisso via satellite (FSS). Una sintesi della consultazione pubblica con ulteriori dettagli è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

2. Prima dell'avvio della consultazione, l'Autorità ha effettuato un'interlocuzione con il MIMIT, allo scopo di acquisire informazioni sullo stato di impiego della banda e su eventuali proposte di implementazione della suddetta decisione. Da tale interlocuzione era emerso che detto dicastero, anche alla luce della posizione di vari Stati membri nel processo di adozione della decisione unionale, riteneva che l'attuazione della decisione (UE) 2024/1983 per i sistemi WBB entro il 2026 potesse risultare prematura, ed evidenziava la possibilità di avvalersi della deroga prevista dal *Codice*, in caso di assenza di domanda di mercato a livello nazionale, constatata tramite una consultazione pubblica.
3. L'esito della consultazione pubblica ha fornito un quadro abbastanza netto: c'è un interesse generale sul piano strategico e prospettico per l'impiego della banda 42 GHz da parte in particolare degli operatori mobili potenzialmente interessati ad impieghi WBB per esigenze future, prevalentemente capacitive, con previsione di una diffusione di impianti di tipo "hotspot" ad onde millimetriche, in aree prevalentemente urbane e densamente abitate, ma non vi è oggi una domanda di mercato concreta, né un ecosistema tecnologico maturo.
4. I contributi dei partecipanti alla consultazione, infatti, convergono sul fatto che, benché la banda 42 GHz abbia delle interessanti potenzialità future di impiego, tra cui ad esempio lo sviluppo di sistemi 5G avanzati, e in prospettiva 6G, la realizzazione di hotspot ad altissima capacità, la densificazione di rete e la diffusione di applicazioni FWA, l'attuale contesto di mercato, ancora troppo incerto, non è tale da richiedere, nel breve periodo, la definizione di una procedura operativa di assegnazione della banda per sistemi WBB.
5. Benché la banda sia già riconosciuta nei processi di standardizzazione internazionale, non esiste ancora un ecosistema commerciale maturo. Pesano in particolare l'assenza di terminali commerciali, la limitata disponibilità di apparati di rete maturi e gli elevati costi di *deployment*, dovuti alla necessità, per un utilizzo effettivo, di attivare numerosi impianti che funzionerebbero appunto nella modalità "hotspot".
6. Pertanto, la banda 42 GHz è stata generalmente indicata come una risorsa promettente ma non pronta all'impiego nei prossimi 3-5 anni, ritenuti necessari per ottenere la disponibilità commerciale di apparati per sistemi WBB. Alla luce di tale scenario, alcuni rispondenti collocano un possibile riesame della banda a dopo il 2031.
7. È stato anche osservato che quasi nessun Paese europeo, ad eccezione del Regno Unito (che peraltro non fa parte dell'Unione), ha avviato assegnazioni della banda 42 GHz, e che l'interesse continentale, allo stato, resta soprattutto esplorativo.
8. La consultazione ha inoltre evidenziato la presenza di un ulteriore elemento di complessità, non solo tecnologico o di domanda, relativo alla coesistenza con i servizi

incumbent già presenti in banda (FS, FSS, MSS, RAS, etc.). Alcuni rispondenti ritengono che il rilascio dei diritti d'uso per i nuovi usi mobili/WBB debba richiedere un sistema articolato di protezioni: aree di esclusione, coordinamenti caso per caso, limiti di potenza, procedure autorizzative puntuali, banche dati aggiornate sugli impianti e meccanismi di gestione delle interferenze. Ne risulterebbe quindi un quadro molto oneroso sul piano operativo ed economico, che renderebbe ancor meno sostenibile il *deployment*, soprattutto in una fase come quella attuale in cui i casi d'uso della banda in parola non sono ancora consolidati.

9. Un ulteriore elemento emerso nella consultazione è che non tutti i soggetti guardano alla banda con la stessa finalità, essendo presente: a) un interesse potenziale di impiego WBB da parte, come detto, di operatori mobili nazionali e operatori regionali/locali; b) un interesse per applicazioni FS; c) un interesse per applicazioni del servizio FSS. In sostanza, mentre gli operatori mobili tradizionali valutano tale banda esclusivamente in prospettiva per un uso WBB/IMT, gli altri rispondenti ne mettono in evidenza principalmente l'uso attuale e prospettico per applicazioni dei servizi *incumbent* FS e FSS.

10. È stato altresì evidenziato che la banda è già impiegata in Italia per collegamenti FS di rilegamento (*backhaul*) ad altissima capacità, e quindi la priorità dovrebbe essere la tutela degli utilizzi esistenti e un modello di impiego condiviso e non esclusivo. Sul fronte satellitare, è stato sottolineato il valore crescente della banda per i *gateway* satellitari e per i programmi spaziali. In particolare, un rispondente sostiene che, per le caratteristiche molto direttive delle frequenze in tale banda, i rischi di interferenza siano bassi, esprimendo dunque contrarietà a una pianificazione centralizzata preventiva dei detti siti *gateway* FSS. Un altro rispondente, invece, ritiene fondamentale la definizione di zone di esclusione e di un coordinamento preventivo rigoroso attorno ai teleporti satellitari.

11. Per quanto concerne le opzioni di assegnazione della banda 42 GHz delineate nel documento di consultazione, in coerenza con quanto sopra rappresentato, vari rispondenti hanno ritenuto prematuro esprimere giudizi e preferenze, in assenza di apparati e di esperienze di altri Paesi, riservandosi di entrare nel merito solo in una fase successiva di maggiore maturità tecnologica.

12. Peraltro, è stato sottolineato che la valutazione di una determinata opzione, funzionale a uno specifico piano di assegnazione della banda 42 GHz, presuppone scelte relative a criteri territoriali, meccanismi di gara e ampiezza dei lotti, che dipendono dal contesto di utilizzo effettivo, dalla domanda potenziale e dalle caratteristiche operative dei servizi che potrebbero essere erogati con la banda in questione, che, allo stato, non sono chiari per le ragioni sopra descritte.

13. Nel caso dei partecipanti che hanno ritenuto di fornire comunque la propria posizione sulle possibili modalità di assegnazione proposte dall'Autorità, non emerge una convergenza su uno specifico modello. Un rispondente considera preferibile, se mai si dovesse procedere, una soluzione simile all'opzione A proposta in consultazione, costituita da una gara iniziale su base nazionale con prequalifica e diritti d'uso generici, seguita da diritti specifici per impianto, ma senza *fee* aggiuntive, con enfasi sulla necessità di introdurre criteri di selezione qualitativi e industriali invece che basati sul puro rialzo economico. Un altro rispondente propende invece per una logica più vicina all'opzione B proposta dall'Autorità, basata prioritariamente su meccanismi di *sharing*, diritti esclusivi solo residuali e su base area locale, uso di *beauty contest* nelle aree ad alta densità e meccanismi del tipo “*first-come, first-served*” al di fuori di tali aree. Un ulteriore rispondente propone un modello ancora più granulare, fondato su richieste per singolo impianto, con coordinamento tecnico specifico e supporto di *software* e banche dati per gestire le compatibilità.

14. Sulla possibilità di consentire l'uso diretto della banda ai settori verticali o ai proprietari di fondi non aperti al pubblico, proposta in consultazione, è prevalsa principalmente una posizione contraria. Alcuni soggetti ritengono che la banda debba restare nella disponibilità dei soli operatori tradizionali, e che i verticali vadano serviti tramite reti private *hosted*, cioè fornite dagli operatori *telco*, servizi gestiti o accordi commerciali con tali operatori. Tale posizione è giustificata dalla complessità tecnica e amministrativa della banda, che mal si concilierebbe con una proliferazione di piccoli assegnatari indipendenti. L'unica apertura viene da un soggetto che ipotizza un regime semplificato per usi locali a bassa potenza, purché vi sia una registrazione in un'apposita banca dati e l'obbligo di cessazione dell'uso o modifica in caso di interferenze.

15. In sintesi, l'orientamento prevalente che emerge dalla consultazione è quello di rinviare l'assegnazione della banda e limitarsi, per ora, a monitorare l'evoluzione del mercato, della standardizzazione e delle tecnologie. Tale orientamento emerge trasversalmente e viene collegato alla possibilità, prevista dal quadro normativo nazionale ed eurounitario, di differire l'attuazione della decisione (UE) 2024/1983 in caso di assenza di domanda di mercato a livello nazionale.

Le valutazioni dell'Autorità

16. Come visto, la consultazione pubblica, in coerenza con quanto emerso dalle interlocuzioni con il Ministero e osservato anche in altri Paesi UE, ha evidenziato un ecosistema tecnologico ancora embrionale, nonché il fatto che, allo stato, sia prematuro per le imprese valutare appropriatamente i possibili casi d'uso della banda e il proprio effettivo interesse alla stessa, con difficoltà a commentare qualunque ipotesi di piano di assegnazione, e quindi, in definitiva, la consultazione ha acclarato un'evidente assenza di

domanda per l'impiego a breve termine della banda 40,5-43,5 GHz da parte dei nuovi sistemi WBB previsti dalla decisione (UE) 2024/1983;

17. I possibili futuri utilizzatori della banda che hanno partecipato alla consultazione sono stati concordi nel richiedere di posticipare di qualche anno ogni decisione operativa e regolamentare relativa all'assegnazione della banda per l'impiego da parte dei predetti nuovi sistemi WBB, in modo da poter definire successivamente, sulla base di reali necessità commerciali e di mercato, un piano di assegnazione della banda ai sensi della decisione (UE) 2024/1983;

18. Si osserva anche che il documento del gruppo di Politica dello spettro radio (*Radio Spectrum Policy Group*, RSPG) RSPG26-013 FINAL del 16 giugno 2026 recante la “*Opinion on a 6G spectrum roadmap*”, nell'indicare che il 6G potrà svilupparsi in tutte le bande attualmente armonizzate per i sistemi mobili, osserva come la banda 42 GHz, una delle c.d. *high bands*, risulti al momento ampiamente inutilizzata nell'Unione. Essa è vista come potenzialmente idonea a fornire una copertura *hotspot* ad altissima capacità per i futuri sistemi 6G, e quindi funzionale all'obiettivo generale del lancio delle reti 6G che dovrebbe avvenire entro il 2030, con diffusione su più ampia scala solo negli anni successivi. L'RSPG incoraggia quindi i produttori di apparecchiature mobili ad accelerare lo sviluppo di dispositivi che la supportino, confermando quindi i ritardi attuali dell'ecosistema tecnologico;

19. L'art. 58, comma 3, del Codice prevede che: “*In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l'uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che: a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l'uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell'articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato; b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l'uso di tale banda in altri Stati membri; c) siano tenuti in debito conto la disponibilità o l'uso a lungo termine di tale banda nell'Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione*”;

20. L'art. 58, comma 4, del Codice prevede che: “*L'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è, in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l'uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami*”;

21. L'art. 66, comma 2, del *Codice* prevede che: *“Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l'uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, consente l'uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l'adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale a norma dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi”*;

22. L'art. 58, comma 3, del *Codice*, consente quindi, in presenza di una comprovata assenza di domanda di mercato, di derogare alla tempistica di recepimento delle misure di armonizzazione, differendone l'applicazione mediante l'adozione di soluzioni alternative o il mantenimento dell'uso esistente, e che, in particolare con riferimento a tale ultima opzione, risultano soddisfatte le condizioni poste dalla citata disposizione, dal momento che: 1) quanto alla lettera a), la carenza di domanda è stata accertata mediante una consultazione pubblica svolta in conformità all'art. 23 del *Codice*, comprensiva di una valutazione prospettica del mercato, dalla quale è emerso non solo il mancato interesse attuale, ma anche la richiesta di rinviare l'assegnazione della banda a una fase di maggiore maturità dopo qualche anno; 2) quanto alla lettera b), il mantenimento dell'uso esistente non risulta idoneo a pregiudicare la disponibilità o l'uso della banda negli altri Stati membri, atteso tra l'altro che la misura si configura come temporanea, reversibile e soggetta a riesame periodico; 3) quanto alla lettera c), la scelta di differire l'assegnazione, oltre che essere limitata al contesto nazionale e soggetta a riesame, risulta coerente con l'esigenza di preservare l'uso efficiente e a lungo termine della banda a livello unionale, evitando allocazioni premature che comprometterebbero proprio le economie di scala e l'adozione tecnologica omogenea;

23. La previsione di una deroga al recepimento della nuova norma di armonizzazione per l'introduzione dei sistemi WBB non appare determinare impatti rilevanti per la prosecuzione degli usi esistenti richiamati nella decisione, già previsti dal PNRF e autorizzati dal Ministero, e per il loro sviluppo, che potrà continuare, salvo un eventuale monitoraggio nel tempo, da parte del Ministero, delle nuove richieste per tali usi, al fine, ove necessario, di evitare possibili pregiudizi a lungo termine per l'uso della banda da parte dei sistemi WBB;

24. Con riferimento alla durata della predetta deroga, si ritiene congruo un tempo di almeno 18 mesi, fermo restando che tale termine non assume carattere rigido, in quanto, l'art. 58, comma 4, del *Codice*, applicabile al caso in esame, prevede sia il riesame periodico che la sua attivazione tempestiva qualora vi sia una *“richiesta debitamente*

giustificata di un potenziale utente al Ministero per l'uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione”;

25. Sotto il profilo procedimentale, sulla base di quanto fissato all'art. 58, comma 3, del *Codice*, si ritiene che competa all'Autorità, in quanto titolare del potere di disciplinare l'accesso alle frequenze armonizzate di cui trattasi e soggetto che ha condotto la consultazione pubblica in argomento, notificare al Ministero, alla luce degli esiti della medesima, l'intenzione di procedere alla chiusura del procedimento, e quindi formulare allo stesso l'intendimento, per quanto di propria competenza, di adottare una deroga all'implementazione della decisione (UE) 2024/1983 e di mantenere l'uso esistente, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del *Codice*, e quindi rimandando a una fase di maggiore maturità del mercato la definizione di un piano di assegnazione della banda 42 GHz per usi WBB;

26. Il Ministero, ove condivida la necessità della deroga, è tenuto a riferire alla Commissione europea in merito alle decisioni nazionali sull'uso della banda, ai sensi dell'art. 7, della decisione (UE) 2024/1983, in combinato disposto con l'art. 58, comma 4, del *Codice*;

27. Trascorso un periodo temporale minimo di *stand still*, l'Autorità potrà procedere ad effettuare un riesame sulla necessità di proseguire la deroga, eventualmente mediante l'avvio di una nuova consultazione pubblica. Tale attività potrà comunque essere richiesta direttamente dal Ministero in ogni momento, anche ai sensi dell'art. 58, comma 4, del *Codice*, in caso di richiesta motivata da parte di un potenziale utente, anche prima del termine di *stand still* fissato;

28. Ove venga successivamente accertata la necessità di interrompere la deroga, l'Autorità potrà procedere con le attività di propria competenza ai fini dell'adozione del piano di assegnazione della banda per gli usi WBB ai sensi della decisione (UE) 2024/1983 e il Ministero potrà dichiarare la banda disponibile all'uso armonizzato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del *Codice*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio relatore ai sensi dell'art. 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

Art. 1

1. Il procedimento avviato con la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 59/26/CONS, concernente l'impiego di frequenze nella banda 40,5-43,5 GHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica *wireless* a banda larga ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2024/1983, è chiuso.

2. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sul sito *web* dell'Autorità.
3. L'Autorità, per quanto di propria competenza, ritiene che nella banda di frequenze 40,5-43,5 GHz possano continuare gli usi esistenti. Tale determinazione è soggetta a un riesame periodico, come previsto all'art. 58, comma 4, del *Codice*.
4. Il primo riesame di quanto indicato al comma 3 avviene una volta trascorso un periodo di almeno 18 mesi dalla pubblicazione della presente delibera, salvo in caso di specifica richiesta da parte del Ministero, eventualmente nelle condizioni di cui all'art. 58, comma 4, del *Codice*.
5. La presente delibera è notificata al Ministero ai fini delle attività di sua competenza e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella